



AREA 1

Ufficio: Sinistri

DETERMINAZIONE

N. 531 del 30/05/2022

**Oggetto: CIG: 8523754. AFFIDAMENTO DIRETTO
PREVIA PROCEDURA COMPARATIVA DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(C.D. BROKERAGGIO ASSICURATIVO). DURATA
AFFIDAMENTO 36 MESI. DETERMINA A CONTRARRE.**

CIG: 8523754. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA PROCEDURA COMPARATIVA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (C.D. BROKERAGGIO ASSICURATIVO). DURATA AFFIDAMENTO 36 MESI. DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Rho ha in corso diverse polizze per la copertura dei rischi, derivanti sia dalla proprietà patrimoniale, sia dall'attività svolta dai vari servizi, che comportano una complessa gestione conseguente alla necessità di adeguamento delle stesse al mutare delle situazioni e delle funzioni dell'Ente e sia per la necessità del loro periodico aggiornamento nei contenuti;

Considerato che:

- la gestione dei predetti contratti assicurativi presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo (ovvero mediatori di assicurazione o di riassicurazione), figura prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare utile in virtù delle competenze dello stesso, il quale proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, risulta in grado di valutare e studiare le necessità del comune e di sottoporre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- che tale complesso di attività è stato peraltro configurato dalla stessa giurisprudenza amministrativa e dall'A.N.AC. come appalto di servizi;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi, qualora le stesse Amministrazioni Pubbliche non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Evidenziato che non è presente nel Comune di Rho una figura con competenze tecniche e conoscenze del mercato assicurativo tali da essere in grado di valutare e studiare i contenuti dei contratti assicurativi;

Dato atto della scadenza dell'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo per la gestione dei rischi e delle coperture assicurative del Comune di Rho affidato con contratto rep. n. 286/2017 alla società AON SPA con sede legale in Milano - Via Andrea Ponti n. 8/10, C.F. 10203070155 - P. IVA 11274970158;

Evidenziato che il servizio di cui trattasi non comporta per il Comune di Rho alcun onere finanziario diretto né presente né futuro, per compensi rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative del Comune sotto forma di

provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti;

Posto che le Polizze assicurative in essere, in scadenza al 31/03/2024 ad eccezione delle Polizze RC Aeronautica di prossima scadenza per le quali si prevede nuovo affidamento con scadenza al 31/03/2024, con l'indicazione dei premi corrisposti nell'anno 2022 e delle provvigioni attualmente spettanti al broker, sono riepilogate nella presente tabella:

Ramo	Compagnia	Premio Lordo Annuo	Premio Imponibile Annuo	% provv	Provvigioni Attive Anno 2022
RC Aeronautica	Allianz	300,00 €	279,07 €	5%	13,95 €
RC Aeronautica	Allianz	300,00 €	279,07 €	5%	13,95 €
Libro Matricola	UnipolSai	31.248,00 €	25.249,95 €	5%	1.262,50 €
All Risks Property	Generali	51.231,00 €	41.906,74 €	10%	4.190,67 €
All Risks Property (immobili storici)	Generali	3.680,00 €	3.680,00 €	10%	368,00 €
Furto Rapina	Generali	1.425,00 €	1.165,65 €	10%	116,56 €
Informatica	Generali	1.610,00 €	1.327,83 €	10%	132,78 €
All Risks Opere d'arte	Axa XL	1.300,00 €	1.063,40 €	10%	106,34 €
Infortunati	Reale Mutua	5.441,50 €	5.308,78 €	10%	530,88 €
Kasko	Balcia	1.240,00 €	1.092,51 €	10%	109,25 €
RC Patrimoniale	AIG	6.300,00 €	5.153,37 €	10%	515,33 €
RCT/RCO	Reale Mutua	149.600,00 €	122.372,18 €	10%	12.237,22 €
Totale provvigione					19.597,43 €

Rilevato il permanere dell'esigenza di avvalersi di un servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (di seguito anche brokeraggio assicurativo) e la necessità di avviare una nuova procedura di selezione del contraente per l'affidamento di tale servizio;

Dato atto che:

- per gli effetti dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 50/16, considerata la natura omogenea del servizio, non sono individuabili prestazioni secondarie;
- alla luce del disposto di cui all'art. 51 D. Lgs. n. 50/2016, è stato deciso di non suddividere il contratto in lotti funzionali, non ritenendolo possibile e/o economicamente conveniente, trattandosi di servizio unitario e non frazionabile che deve riguardare la gestione dell'intero programma assicurativo dell'ente;

Stabilito che l'affidamento del servizio sarà pronunciato a favore del miglior offerente, individuato attraverso confronto di offerte e tenuto conto degli elementi tecnici e economici delle stesse, sarà infatti prevista una offerta tecnica e una offerta economica;

Individuato nel 4,00% per RC Auto o altri mezzi e 8,00% per altri rischi, il valore massimo delle provvigioni percentuali sui premi da riconoscere all'affidatario quale corrispettivo;

Precisato che le provvigioni percentuali da riconoscere all'affidatario costituiranno elemento di valutazione dell'affidamento, pertanto le percentuali offerte in sede di gara troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, ovvero al momento del nuovo

piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale, o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi;

Ritenuto opportuno, in considerazione della complessità e della tipologia del servizio, di stabilire la durata del contratto in 36 (trentasei) mesi, riservandosi la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi e riservandosi anche la facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per il periodo massimo di 6 (sei) mesi;

Dato atto che qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza di 1/5 (20%) del valore dello stesso contratto, il Comune si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

Evidenziato che l'Ente si riserva anche la facoltà di prevedere modifiche al contratto, nei casi di legge previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che il valore massimo del servizio è stimato in € 135.720,00 al netto di imposte, considerato il totale dei premi imponibili riconosciuti nell'anno 2022 e determinato tenendo conto:

- che tale stima è stata effettuata, in applicazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l'individuazione della procedura di gara, l'acquisizione del C.I.G. e il versamento del contributo dovuto all'ANAC);
- che la stima utilizza le percentuali di provvigioni attualmente riconosciute al Broker assicurativo uscente per il primo anno e di quelle individuate come massime per il presente affidamento da applicarsi gli successivi;
- della facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi;
- della variazione in aumento del 20% (1/5) del valore del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'eventuale proroga tecnica di mesi sei (6) ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e di una possibile oscillazione dei premi;
- il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune di Rho è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;

Atteso che, in via convenzionale, l'importo complessivo di € 135.720,00 determinato sulla base dei criteri sopra delineati, viene così ripartito per i periodi di riferimento dell'affidamento:

Valore dell'appalto (36 mesi)	62.640,00 €
Valore rinnovo dell'appalto (36 mesi)	62.640,00 €
valore proroga tecnica (6 mesi)	10.440,00 €
valore complessivo dell'appalto	135.720,00 €

Dato atto che, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, il presente affidamento è stato ricompreso nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2022;

Dato atto, altresì, che per il presente affidamento non è necessario redigere il D.U.V.R.I. trattandosi di servizi di natura intellettuale (art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) e che pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero);

Richiamata la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. la quale:

- all'articolo 1 dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche

negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;

- all'articolo 1, comma 2, lett. a), disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante proceda all'affidamento diretto per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- il presente approvvigionamento ha un valore di € 135.720,00 al netto di imposte, calcolato come sopra precisato;
- ai sensi e per effetto dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 è possibile disporre l'affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 139.000,00;
- vi sono quindi i presupposti per disporre l'affidamento diretto ai sensi del richiamato articolo 1, comma 2 - lett. a), della Legge n. 120/2020, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto di non applicare al presente affidamento il criterio di rotazione previsto per l'affidamento diretto dalla Legge n. 120/2020, dichiarando sin da ora che l'affidatario uscente potrà partecipare

alla procedura - come peraltro gli altri operatori invitati alla procedura di gara precedente - in considerazione delle seguenti valutazioni:

- il numero ristretto di potenziali affidatari trattandosi di servizio riservato a soggetti abilitati per legge all'attività oggetto di affidamento;
- la tipologia di procedura prescelta che pur facendo riferimento a un affidamento diretto non pone limitazioni alla partecipazione di operatori economici interessati che possono proporsi per la comparazione delle offerte;
- la peculiarità del servizio, caratterizzata dalla specializzazione richiesta per l'attività e delle peculiari caratteristiche del mercato di riferimento;
- l'elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale che è stato svolto nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite, denotando l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Richiamato l'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 che per le modalità di affidamento di cui al medesimo articolo prevede che la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie di cui all'[articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016](#), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente;

Dato atto che per la presente procedura non ricorrono particolari esigenze che giustifichino la richiesta delle garanzie provvisorie sopra citate, per cui non verranno richieste tali garanzie;

Ritenuto, al fine di conformarsi ai principi di economicità, efficacia, correttezza e nel rispetto, altresì, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016:

- di consentire la partecipazione alla presente procedura di affidamento a tutti i soggetti che ne siano interessati;
- di pubblicare a tal fine all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente un avviso per ottenere dei preventivi tecnici ed economici da comparare al fine di individuare il soggetto nei confronti del quale perfezionare l'affidamento;
- ad esito della valutazione comparativa tra le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche pervenute, l'affidamento diretto sarà perfezionato mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "SINTEL" e, pertanto, gli operatori che intendano partecipare dovranno essere iscritti e validati all'interno della suddetta piattaforma;

Dato atto che ai sopra indicati fini in data 28/04/2022 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Rho un Avviso di preinformazione per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Rho;

Precisato che:

- il presente procedimento è un affidamento diretto pertanto l'Amministrazione affidataria è libera di individuare la proposta più rispondente alle proprie esigenze, dandone chiaramente atto nel provvedimento di affidamento;
- la decisione di proceduralizzare l'affidamento diretto con la richiesta di offerte tecniche ed economiche e il loro "confronto", non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza del progetto tecnico offerto alle proprie esigenze;

- nel parere n. 764/2020 il MIT chiarisce che "l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto";

Precisato altresì di:

- riservarsi di annullare la procedura in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva, se richiesta, la motivazione;
- riservarsi di non affidare il servizio, senza che ciò costituisca motivo di richiesta danni o ristori economici, qualora venga meno il pubblico interesse o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di riservarsi la facoltà di non affidare il servizio nel caso in cui pervenga un'unica offerta o nel caso in cui al termine delle valutazioni tecnico/economica nessuna offerta sia ritenuta congrua e conveniente;

Dato atto che in relazione alla procedura in oggetto è stato richiesto all'A.N.AC. sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il CIG (codice Identificativo Gara) 8523754;

Richiamato l'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il capitolato prestazionale e d'oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

Preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del DL. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l' art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di avviare la procedura per l'affidamento diretto del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa in oggetto, previa procedura comparativa, secondo le condizioni di seguito evidenziate, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che al fine di conformarsi ai principi di economicità, efficacia, correttezza e nel rispetto, altresì, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016:

- sarà consentita la partecipazione alla presente procedura di affidamento a tutti i soggetti che ne siano interessati;
- sarà pubblicato a tal fine all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente un avviso per ottenere dei preventivi tecnici ed economici da comparare al fine di individuare il soggetto nei confronti del quale perfezionare l'affidamento;
- ad esito della valutazione comparativa tra le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche pervenute, l'affidamento diretto sarà perfezionato mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "SINTEL" e, pertanto, gli operatori che intendano partecipare dovranno essere iscritti e validati all'interno della suddetta piattaforma;

4. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

Fine da perseguire	avvalersi del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo), attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi da stipulare tramite gara o nel prestare assistenza finalizzata a tale attività, ovvero nella gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente.
Oggetto del contratto	servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo) per il comune di Rho.
Durata del contratto	trentasei (36) mesi.
Opzioni e Variazioni	il Comune potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto: A. la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, fino a 36 mesi, entro il limite di € 62.640,00 (comprensivo della stima di incremento del 20% del valore contratto e oscillazione premi); B. la facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per il periodo massimo di 6 mesi entro il limite di € 10.440,00 (comprensivo della stima di incremento del 20% del valore contratto e oscillazione premi); C. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, il Comune si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l'affidatario è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; D. la facoltà di prevedere modifiche al contratto, nei casi di legge previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Modalità di scelta del contraente	Il servizio sarà affidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 ss.mm.ii., mediante affidamento diretto - previa comparazione di preventivi - in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000,00. La disciplina di dettaglio è prevista nell'avviso allegato al presente documento.

Criterio di affidamento	L'affidamento del servizio sarà pronunciato a favore del miglior offerente, individuato attraverso confronto di offerte e tenuto conto degli elementi tecnici e economici delle stesse; sarà infatti prevista una offerta tecnica e una offerta economica. La disciplina di dettaglio è prevista nell'avviso allegato al presente documento.
Forma del contratto	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento diretto, il contratto è concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Clausole essenziali	Le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione e nell'allegato Capitolato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Requisiti generali	<ul style="list-style-type: none"> - Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure di affidamento ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. - Inesistenza del divieto di contrattare di cui all'art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
Requisiti di idoneità professionale	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura; - iscrizione alla Sezione B del Registro Unico degli intermediari di cui al D. Lgs. n. 209/2005 da almeno 3 anni antecedenti la data di scadenza della procedura.
Capacità economico-finanziaria	<p>Possesso polizza di Responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 110, commi 3 e 3 bis, e art. 112, comma 3, D. Lgs. n. 209/2005 e dall'art. 11 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e successive modifiche. La suddetta polizza deve avere i massimali di importo almeno pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 1.300.380 per ciascun sinistro; - € 1.924.560 all'anno globalmente per tutti i sinistri.
Capacità tecnica-professionale	<ul style="list-style-type: none"> - Aver intermediato, nel triennio 2019-2021, premi assicurativi per un importo complessivo non inferiore a € 1.500.000,00.= al lordo delle imposte e delle commissioni, di cui almeno € 300.000,00 riferiti ad enti locali; - Aver annoverato come clienti, nel triennio 2019-2021, almeno 5 enti pubblici, di cui almeno un ente locale territoriale con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Garanzia definitiva	Sarà richiesta la garanzia definitiva ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Subappalto	Vietato per la particolare tipologia della prestazione e l'infungibilità della stessa.

5. di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato 1- Capitolato prestazionale e oneri
- Allegato 2 - Avviso pubblico per procedura comparativa informale finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo) per il Comune di Rho - durata 36 mesi:
 - All. 2.1 - Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta;

- All. 2.2 - D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo e Dichiarazione integrativa;
 - All. 2.3 - Patto di integrità;
 - All. 2.4 - Modello Offerta Economica;
 - All. 2.5 - Informativa Privacy;
6. di riservarsi di annullare la procedura in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva, se richiesta, la motivazione;
 7. di riservarsi di non affidare il servizio, senza che ciò costituisca motivo di richiesta danni o ristori economici, qualora venga meno il pubblico interesse o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 8. di riservarsi la facoltà di non affidare il servizio nel caso in cui pervenga un'unica offerta o nel caso in cui al termine delle valutazioni tecnico/economica nessuna offerta sia ritenuta congrua e conveniente;
 9. di dare atto che l'affidamento in oggetto non comporta oneri di spesa alcuni per l'Ente né presenti né futuri, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono stati sottoscritti i relativi contratti assicurativi e in ogni caso non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per il Comune;
 10. di dare atto che il corrispettivo riconosciuto all'affidatario:
 - per i contratti in corso sarà pari alla percentuale già stabilita nei contratti medesimi;
 - per i contratti stipulati dopo l'affidamento sarà pari alle percentuali indicate nell'offerta;
 - in ogni caso non potrà superare le percentuali individuate quali massime dall'Ente, pertanto, qualora l'affidatario in sede di offerta dovesse indicare percentuali superiori a quelle individuate quali massime nel presente atto (ovvero 4,00% per RC Auto o altri mezzi e 8,00% per altri rischi), si applicheranno quelle individuate quali massime dall'Ente;
 11. di dare atto che il CIG acquisito per il presente affidamento è 8523754;
 12. di nominare responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dr.ssa Sabina Stracquadanio.

IL DIRETTORE AREA 1
Dr.ssa Emanuela Marcoccia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

EMANUELA MARCOCCIA in data 30/05/2022